

**DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO DI SEMPLIFICAZIONE E
CODIFICAZIONE IN MATERIA DI AGRICOLTURA**

ART. 1

(Conferimento della delega e individuazione dei relativi principi e criteri direttivi)

1. Il Governo, per migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese, è delegato ad adottare decreti legislativi di semplificazione e codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare, con facoltà di intervenire anche limitatamente a specifiche attività o gruppi di attività intersettoriali.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
 - b) coordinamento sotto il profilo formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
 - c) adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo, laddove possibile intervenendo mediante novellazione e aggiornamento dei codici o testi unici di settore già esistenti;
 - d) indicazione esplicitamente delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
 - e) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività;
 - f) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole preordinati all'erogazione dell'aiuto ovvero al sostegno regionale, nazionale e comunitario nell'ambito della Politica agricola comune;
 - g) introduzione di meccanismi di tipo pattizio con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti entro termini inferiori rispetto a quelli massimi previsti, ovvero di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in ambito agricolo;
 - h) revisione e semplificazione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita, al fine di assicurare un corretto funzionamento delle regole di concorrenza del mercato e un'equa ripartizione dei margini lungo la filiera;

- i) potenziamento del sistema di rilevazione dei prezzi e dei costi di produzione delle imprese al fine di assicurare maggiore trasparenza nelle relazioni di mercato;
- j) previsione di misure per favorire la crescita dimensionale delle imprese agricole, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;
- k) revisione degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di promozione e internazionalizzazione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e a quelli ottenuti con metodi di produzione biologica, anche assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;
- l) definizione di una disciplina nazionale di coordinamento per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura di precisione e la promozione di misure innovative per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi di produzione in agricoltura;
- m) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle fonti esistenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- n) previsione, nelle situazioni in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, la facoltà per l'amministrazione competente di adottare provvedimenti a carattere generale;
- o) eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;
- p) previsione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio, nonché adottando moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati;
- q) previsione che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile;
- r) in materia di qualità dei prodotti, di produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea, istituzione di un sistema unico di controlli al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché di coordinare

l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente.

3. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, per l'individuazione delle attività o gruppi di attività su cui intervenire in via prioritaria, il Governo può procedere alla verifica dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

ART. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai relativi decreti legislativi le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più

decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.